



**CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE**

nella Camera di consiglio del 24 marzo 2021

composta dai magistrati:

- Dott. Antonio CONTU - Presidente  
Dott. Giuseppe DE ROSA - Consigliere  
Dott. Fabio CAMPOFILONI - Referendario  
Dott.ssa Cristiana CREMONESI - Referendario (relatore)  
Dott. Matteo SANTUCCI - Referendario

**VERIFICHE IN TEMA DI RAZIONALIZZAZIONE**  
**DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE**  
**AI SENSI DEGLI ARTICOLI 20 E 24 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175**  
**COMUNE DI PERGOLA (PU)**

Visti gli articoli 81, 97, 100, secondo comma, e 119 della Costituzione;

Visto il Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, recante *“Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti”*;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante *“Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”*;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante *“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”*;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”*;

Visti gli articoli 24 e 20 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, rispettivamente rubricati *“Revisione straordinaria delle partecipazioni”* e *“Razionalizzazione periodica delle partecipazioni”*;

Visto l’art. 17 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, rubricato *“Ricognizione degli enti pubblici e unificazione delle banche dati delle società partecipate”*;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti 16 giugno 2000, n. 14, di approvazione del *“Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti”*;

Viste le deliberazioni della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 19/SEZAUT/2017/INPR, recante *“Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, del d.lgs. n. 175/2016”*, e n. 22/SEZAUT/2018/INPR, recante *“Linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 20, d.lgs. n. 175/2016”*;

Viste le deliberazioni della Sezione regionale di controllo per le Marche n. 2/2020/INPR e n. 1/2021/INPR;

Vista la nota con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

Udito il relatore dott.ssa Cristiana Cremonesi;

## **PREMESSO**

1. Come noto, nell'ambito del percorso di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, avviato dal legislatore sin dalla legge finanziaria 2008 (*cfr.*, art. 3, commi 27 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) e rafforzato dalle disposizioni contenute nella legge di stabilità 2015 (*cfr.*, art. 1, commi 611 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190), nuovi e stringenti obblighi sono stati previsti a carico delle amministrazioni pubbliche dal combinato disposto degli articoli 24 e 20 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante *“Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”* (TUSP) che disciplinano, rispettivamente, le procedure di revisione straordinaria e di razionalizzazione periodica delle partecipazioni direttamente e indirettamente detenute. Trattasi di momenti connessi ed interdipendenti, atteso che l'operazione di natura straordinaria, prevista dall'articolo 24 del TUSP, costituisce prodromo necessario della razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute (art. 20 TUSP), procedure cui sono tenuti gli enti territoriali, al pari delle altre amministrazioni pubbliche, a mente di quanto previsto dall'art. 26, comma 11, del citato d.lgs. 175/2016 (*cfr.*, Corte dei conti-Sezione delle autonomie deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR).

Per ciò che riguarda la razionalizzazione periodica, il citato articolo 20 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, rubricato *“Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”*, prevede, al

comma 1, che le amministrazioni pubbliche *“effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”* e al successivo comma 3 che i provvedimenti di razionalizzazione periodica sono adottati entro il 31 dicembre di ciascun anno e trasmessi, con le modalità di cui all’art. 17 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, alla struttura di monitoraggio del Dipartimento del Tesoro – cui l’art. 15 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, intesta peculiari competenze per il monitoraggio, l’indirizzo ed il coordinamento delle società a partecipazione pubblica – nonché alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

La tempistica dei suddetti adempimenti è puntualmente fissata dall’art. 26 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, a mente del quale *“Salva l’immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all’articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all’articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017”*.

Precisi obblighi di comunicazione sussistono in capo all’amministrazione, in ossequio a quanto previsto dal comma 1 dell’art. 20, anche nell’ipotesi in cui non siano detenute partecipazioni.

2. In vista di un compiuto assolvimento degli adempimenti in parola, la Sezione delle autonomie della Corte dei conti, in logica consequenzialità con le indicazioni rese con riferimento alla revisione straordinaria (*cfr.*, deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR), ha ritenuto opportuno elaborare, in occasione della prima razionalizzazione periodica, specifiche linee di indirizzo, corredate da un modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti (*cfr.*, deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR), con le quali si è rimarcata la centralità del processo di razionalizzazione delle partecipazioni e l’esigenza di una costante riflessione da parte degli enti soci in ordine alle decisioni afferenti al proprio portafoglio societario (mantenimento, con o senza interventi; cessione di quote/fusione/dismissione). La sostanziale continuità tra la revisione straordinaria e la razionalizzazione periodica è, infatti, indubitabile alla luce delle connessioni esistenti tra i due procedimenti chiaramente espresse dal combinato disposto degli articoli 20 e 24 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

Nelle citate deliberazioni, la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, oltre a ribadire la cogenza delle disposizioni afferenti alla comunicazione degli esiti della razionalizzazione periodica in favore della struttura di monitoraggio individuata presso il Ministero

dell'economia e delle finanze (art. 15 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175) e delle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ha evidenziato che tale obbligo non assolve a mere finalità conoscitive, ma sia funzionale allo svolgimento di verifiche, in particolare quelle di competenza della magistratura contabile, che vanno sempre più caratterizzandosi come controlli sul "gruppo ente locale".

Non può, altresì, sottacersi che la mancata adozione dei provvedimenti previsti dai commi 1 e 4 dell'art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa, compresa tra un minimo e un massimo edittale, fermo restando l'eventuale danno rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti (cfr., art. 20, comma 7, d.lgs. 175/2016).

### FATTO E DIRITTO

**La relazione sui risultati conseguiti ai sensi dell'art. 1, comma 612 della Legge n. 190/2014.**

La menzionata relazione è pervenuta in data 24 ottobre 2016, assunta a protocollo interno n. 3393 in pari data, dalla quale si evincono le partecipazioni detenute dall'Ente come da tabella che segue:

SOCIETA'	Quota di partecipazione	Azione adottata
ASET SPA	0,08%	Mantenere la partecipazione
ASET Holding SPA	0,07%	Mantenere la partecipazione
MARCHE MULTISERVIZI SPA	0,47%	Mantenere la partecipazione
MEGAS.NET.SPA	3,14%	Cessione della partecipazione
FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOC.COOP.	0,12%	Mantenere la partecipazione
AMI SPA	0,012%	Cessione della partecipazione

L'Ente con delibere di Consiglio comunale n. 24 del 25 giugno 2015 e n. 74 del 28 dicembre 2015 prevedeva la cessione, mediante procedura ad evidenza pubblica, delle partecipazioni detenute nelle società MEGAS.NET SPA e AMI SPA, stabilendo i seguenti prezzi a base d'asta:

- MEGAS.NET SPA: prezzo a base d'asta delle n. 1.033.780 azioni euro 1.125.000,00;
- AMI SPA: prezzo a base d'asta delle n. 12 azioni euro 624,00.

Alla data della relazione, 24 ottobre 2016, in ragione dell'esito negativo delle gare, andate deserte, l'Ente predisponendo il rinnovo degli avvisi.

A seguito di riscontri, si evidenzia che tale relazione non risulta inserita sul sito istituzionale Amministrazione Trasparente e che il Piano di razionalizzazione dell'anno 2015 non

comprendeva le partecipazioni indirette detenute. Le partecipazioni dirette elencate corrispondono a quelle presenti nella Banca dati MEF PA.

**Integrazione al piano di razionalizzazione antecedente la ricognizione straordinaria.**

Il Comune di Pergola nel corso del 2017 ha adottato la delibera consiliare n. 7 del 6 marzo 2017, avente ad oggetto “*Approvazione Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie ai sensi degli articoli 4, 20 e 24 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175*”, trasmessa con protocollo n. 8242 del 3 giugno 2017 e assunta a prot. della Sezione n. 2277 del 5 giugno 2017. Con tale nota l’Ente rappresentava una modifica al precedente Piano di razionalizzazione delle società partecipate (anno 2015) comunicando l’esito dell’asta riguardante la società AMI Spa, ad integrazione della nota prot. n. 16582 del 24 ottobre 2016.

Società partecipata	Importo a base d’asta	Esito dell’asta
MEGAS.NET SPA	Euro 1.125.000,00	Deserta
AMI SPA	Euro 624,00	Ricevuta offerta di BUSITALIA -SITA NORD SRL che ha offerto euro 3.000,00. Il Comune di Urbino ha esercitato il diritto di prelazione e si è provveduto ad aggiudicare definitivamente l’asta a tale Ente per euro 3.000,00.

Nella delibera di C.C. n. 7 del 6 marzo 2017 veniva riportato quanto segue.

Il Consiglio approvava il piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, ai sensi degli art. 4, 20 e 24 del TUSP, prevedendo:

- a. Il mantenimento delle quote di partecipazione nelle seguenti società: 1) ASET SPA, 2) MARCHE MULTISERVIZI SPA e 3) FARMACENTRO SERVIZI e LOGISTICA Società Cooperativa per azioni.
- b. La dismissione delle seguenti società non strettamente necessarie al perseguimento delle finalità dell’Ente o non conformi al dettato normativo del D. Lgs n. 175/2016: ASET HOLDING SPA e MEGAS.Net SPA.

La delibera consiliare riportava tali propositi di mantenimento e di dismissione, unitamente alla relazione sui risultati conseguiti, che evidenziava le problematiche riscontrate in merito alle aste andate deserte. Non venivano indicate le società partecipate indirettamente.

**La revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.**

Il Comune di Pergola, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 24 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, in data 28 settembre 2017, ha adottato nei termini di legge la delibera di Consiglio comunale n. 49 avente ad oggetto "Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. - Integrazione deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 6 marzo 2017", corredata da relazione tecnica, schede allegate redatte sulla base delle Linee guida della Sezione delle autonomie della Corte dei conti approvate con delibera n. 19/SEZAUT/2017/INPR, ma priva del parere dell'organo di revisione. Il provvedimento consiliare e gli ulteriori atti, trasmessi a mezzo PEC, venivano acquisiti al protocollo informatico di questa Sezione regionale di controllo in data 23 ottobre 2017 con il numero 3403.

La ricognizione delle partecipazioni detenute confermava le società già indicate in precedenza, la documentazione risulta inserita sul sito Amministrazione Trasparente dell'Ente e le società corrispondono a quelle inserite nella banca dati MEF. Non sono state inserite le società partecipate indirette.

Partecipate dirette:

Denominazione	Tipo di partecipata	Attività svolta	% di partecipazione	Mantenimento
ASET SPA	Diretta	Gestione servizio idrico integrato, pubblica illuminazione. Il Comune di Pergola ha assegnato il servizio di raccolta rifiuti	0,0735	si
MARCHE MULTISERVIZI SPA	Diretta	Multiutility che opera nei servizi di pubblica utilità servizi igiene ambientale e distribuzione di gas metano. Il Comune di Pergola ha assegnato la cura del ciclo idrico integrato e la distribuzione del gas metano.	0,47	si
MEGAS.NET SPA	Diretta	La società è proprietaria delle reti e degli impianti e dotazioni patrimoniali dei servizi idrico integrato e gas naturale, si occupa della manutenzione delle reti, pubblica illuminazione e servizi cimiteriali.	3,14	no
FARMACENTRO Servizi e logistica Soc. coop. per azioni	Diretta	Commercio e distribuzione all'ingrosso di farmaci	0,12	si
AMI SPA	Diretta	Trasporto pubblico	0,012	no
ASET HOLDING SPA	Diretta	Gestione del patrimonio reti e impianti del ciclo idrico integrato, distribuzione gas e trattamento rifiuti	0,07	si

L'art. 24 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, statuisce, al comma 1, che *“Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate”*.

A mente della richiamata disciplina le amministrazioni pubbliche, dunque, non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere in esse partecipazioni anche di minoranza, non possono costituire società ovvero acquisire partecipazioni, anche indirette, in società esistenti in carenza di motivazione analitica circa la necessità della costituzione/partecipazione per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, con evidenziazione, altresì, delle ragioni e delle finalità che giustificano tale scelta anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione, a mente dell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 5 del TUSP, deve dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

Ai fini delle valutazioni di competenza dall'esame della documentazione trasmessa dall'Ente afferente all'attività di revisione straordinaria delle partecipazioni, formalizzata con l'adozione della delibera di Consiglio comunale n. 49 del 28 settembre 2017, emerge quanto segue.

## **1.Partecipazioni dirette**

### **1.1 ASET SPA**

La società per azioni ASET, di cui il Comune di Pergola detiene una partecipazione di modesta entità (0,0735%) ha per oggetto la *“Gestione servizio idrico integrato, pubblica illuminazione”*. Il Comune di Pergola ha assegnato alla suddetta società il servizio di raccolta rifiuti.

Da quanto in atti, l'Amministrazione comunale, all'esito dell'operazione di revisione straordinaria, intende mantenere la partecipazione in ASET SPA in quanto funzionale al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Dall'esame dei dati economico-patrimoniali (risultati d'esercizio; fatturato) dell'ultimo triennio non sono emersi profili di criticità.

### **1.2 ASET HOLDING SPA**

Tale società si è originata dallo scorporo di ramo di azienda da parte di ASET SPA per scissione parziale obbligatoria ai sensi del comma 9 art. 35 legge n. 448/2001, in attuazione alle disposizioni di cui ai commi 2 e 13 art. 113 del T.U.E.L.

La società, di cui il Comune di Pergola detiene una ridotta percentuale del capitale (0,07%) non presenta le finalità indicate nell'art. 4 del D. Lgs. n. 175/2016 e, secondo gli intendimenti dell'Ente, sarà oggetto di cessione.

Dall'esame dei dati economico-patrimoniali (risultati d'esercizio; fatturato) dell'ultimo triennio non sono emersi profili di criticità.

### **1.3 MARCHE MULTISERVIZI SPA**

MARCHE MULTISERVIZI SPA è una *"multiutility"* che opera nei servizi di pubblica utilità servizi igiene ambientale e distribuzione di gas metano. Il Comune di Pergola, che detiene una partecipazione di ridotta entità (0,47), ha assegnato alla stessa la cura del ciclo idrico integrato e la distribuzione del gas metano. All'esito della ricognizione l'Ente ha deciso il mantenimento in quanto la partecipazione risulta funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali ed è in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 175/2016.

Dall'analisi dei dati economico-patrimoniali (risultati d'esercizio; fatturato) dell'ultimo triennio non sono emersi profili di criticità;

### **1.4 MEGAS.NET SPA**

La società MEGAS.NET SPA è una società in house *"proprietaria delle reti e degli impianti sei servizi idrico integrato, igiene e del gas naturale e si occupa della manutenzione delle reti, pubblica illuminazione e servizi cimiteriali"* della quale il Comune di Pergola detiene una partecipazione di modesta entità (3.14%).

La previsione della cessione della partecipazione risale già piano di razionalizzazione del 2015, non ancora concretizzata in ragione dell'infruttuoso esito delle aste.



Dall'analisi dei dati economico-patrimoniali (risultati d'esercizio; fatturato) dell'ultimo triennio non sono emersi profili di criticità.

### **1.5 FARMACENTRO Servizi e logistica Società cooperativa per azioni**

La società cooperativa FARMACENTRO Servizi e logistica ha per oggetto "*Commercio e distribuzione all'ingrosso di farmaci*". La partecipazione modestissima, pari allo 0,12%, in tale cooperativa consente all'Ente, gestore di una farmacia, di beneficiare di agevolazioni; pertanto si prevede il mantenimento della partecipazione.

Dall'analisi dei dati economico-patrimoniali (risultati d'esercizio; fatturato) dell'ultimo triennio non sono emersi profili di criticità.

### **1.6 AMI SPA**

La società per azioni AMI ha per oggetto il "*Trasporto pubblico integrato*" di cui l'Amministrazione detiene una modestissima partecipazione (0,012%).

In esito della ricognizione, come già anticipato nella nota n. 8242 del 3 giugno 2017, "*è in programma la stipula della cessione della partecipazione a favore del Comune di Urbino, che ha esercitato il diritto di prelazione*".

### **Integrazioni alla revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.**

L'Ente ha trasmesso, con protocollo n. 6620 del 30 aprile 2018 acquisito dalla Sezione al n. 783 del 3 maggio 2018, la delibera consiliare n. 70 del 23 dicembre 2017 "*Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate ai sensi del D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. - Modifica deliberazioni del Consiglio comunale n. 7 del 6 marzo 2017 e n. 49 del 28 settembre 2017*", nella quale si rappresenta la fusione per incorporazione della MEGAS.NET SPA in MARCHE MULTISERVIZI SPA.

Sostanzialmente nella delibera, oltre alla modifica delle allegate schede, in sostituzione dell'iniziale previsione dell'alienazione delle quote della società MEGAS NET SPA, si optava per la fusione per incorporazione di tale società in MARCHE MULTISERVIZI SPA.

La documentazione risulta pubblicata sul sito Amministrazione Trasparente.

### **Art. 11 Decreto legislativo n. 175 del 2016.**

In data 1° ottobre 2018 con prot. n. 1934, la Sezione regionale di controllo per Le Marche inviava al Sindaco del Comune di Pergola la richiesta di verifica in ordine allo stato di attuazione del recepimento delle innovazioni introdotte dall'art. 11 del TUSP come modificato dal decreto legislativo n. 100/2017.

La risposta dell'Ente prot. n. 15659 del 5 ottobre 2018, rappresentava una verifica generica sullo stato di attuazione del Decreto legislativo n. 175/2016, non riportando alcuna informazione sui propositi di riduzione del numero degli amministratori delle società detenute e di una razionalizzazione dei costi di funzionamento.

\*\*\*

**La razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.**

L'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, rubricato "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*", statuisce, al primo periodo del comma 1, che "*Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione*".

A mente del riportato dispositivo, l'attività di monitoraggio dell'assetto complessivo delle partecipazioni, avviata con la revisione straordinaria prevista dall'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, assume, dunque, carattere sistematico, con obbligo a carico delle pubbliche amministrazioni di procedere, annualmente, all'esame dell'assetto complessivo delle società partecipate.

La tempistica di tale attività è disciplinata dall'articolo 26 del "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*", a mente del quale "*alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017*".

I piani di riassetto per la razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche, corredati di apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati dalle amministrazioni pubbliche qualora in sede di analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni, direttamente o indirettamente detenute, siano individuate società che non svolgono alcuna delle attività consentite dalla vigente normativa, ovvero, o che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, società prive di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, società, o ancora, società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio inferiore al limite minimo fissato dalla legge, ovvero, per le

società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale, che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti.

I provvedimenti in materia di razionalizzazione periodica, adottati dalle singole amministrazioni, entro il 31 dicembre di ciascun esercizio, debbono essere, nel rispetto della vigente disciplina, resi disponibili alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Il Comune di Pergola, in ossequio al delineato quadro normativo, ha adottato la delibera di Consiglio comunale 27 dicembre 2018, n. 81, avente ad oggetto "*Ricognizione periodica delle società partecipate (art. 20, comma 1, D. Lgs. 175/2016)*", relativa all'assetto complessivo delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2017, e la delibera di Consiglio comunale 30 dicembre 2019, n. 77, avente ad oggetto "*Ricognizione periodica delle società partecipate (art. 20, comma 1, D. Lgs. 175/2016)*", relativa all'assetto complessivo delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2018.

I due provvedimenti, adottati nei termini di legge, sono stati acquisiti agli atti di quest'Ufficio rispettivamente in data 21 gennaio 2019, con il numero 130, e in data 18 dicembre 2020, solo a seguito di formale sollecito (*cf.*, Sezione regionale di controllo per le Marche deliberazione n. 127/2020/VSG), con il numero 3393, entrambi corredati della relazione tecnica e del parere del revisore contabile.

Nei due Piani sono state allegate, rispettivamente, le schede indicate nelle Linee Guida della deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR per la razionalizzazione al 31.12.2017 e le schede allegate alla deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR. Tali documenti sono stati pubblicati sul sito Amministrazione Trasparente dell'Ente ad eccezione della delibera n. 77/2019.

Si rappresenta che in applicazione dei principi di concentrazione ed economicità dell'attività di controllo nonché ai fini di una valutazione complessiva degli esiti dell'attività di razionalizzazione delle partecipazioni detenute dal Comune di Pergola il contenuto dei pertinenti provvedimenti consiliari e della documentazione connessa sarà unitamente considerato.

L'esame delle delibere consiliari n. 81 del 27 dicembre 2018 e n. 77 del 30 dicembre 2019 ha dato atto della situazione delle partecipazioni detenute dal Comune di Pergola emergente come dal seguente prospetto di sintesi:

ND	Denominazione	% di partecipazione	Misura gestionale prevista
1	ASET SPA	0,0735	Mantenimento senza interventi di razionalizzazione
2	MARCHE MULTISERVIZI SPA	0,47	Mantenimento senza interventi di razionalizzazione
3	FARMACENTRO Servizi e Logistica società cooperativa per azioni	0,12%	Mantenimento senza interventi di razionalizzazione

Relativamente alle società partecipate dirette riportate nel prospetto di sintesi, dall'analisi dei dati economico-patrimoniali (risultati d'esercizio; fatturato) dell'ultimo triennio non sono emersi profili di criticità.

Alcune schede risultano incomplete rispetto ai dati inseriti nella Banca dati MEF PA.

Nei dati contabili al 2018, si riscontra un incremento dei costi di funzionamento.

In conclusione, anche per le entrambe ricognizioni ordinarie, complessivamente i dati contabili si appalesano carenti in ragione del mancato inserimento delle partecipazioni nelle società indirette, non venendo inoltre considerato alcun proposito di razionalizzazione di costi di funzionamento per tutte le società.

Infine, sono riportati gli introiti delle alienazioni: AMI SPA euro 3.000,00, dalla partecipazione in MEGAS.NET Spa confluita in MARCHE MULTISERVIZI SPA si è ricavato un introito di euro 834.356,46 dalla cessione delle 57.701 azioni, rimanenti azioni da cedere n. 33.575.

#### **P.Q.M.**

La Sezione regionale di controllo per le Marche

#### **RILEVA**

le criticità rappresentate in parte motiva, emerse in sede di esame dei provvedimenti di revisione straordinaria e razionalizzazione periodica delle partecipazioni, dirette e indirette, adottati dal Comune di Pergola ai sensi degli articoli 24 e 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante *"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"*.

## **RICHIAMA**

l'Amministrazione comunale ad assumere tutte le iniziative necessarie a garantire il pieno rispetto della vigente disciplina in materia di società partecipate, sia dirette che indirette, con particolare riguardo alla completezza della informativa documentale, contabile ed extracontabile, all'indicazione dei propositi di contenimento dei costi di funzionamento e all'adempimento dei previsti obblighi di pubblicazione;

## **DISPONE**

che la presente deliberazione sia trasmessa, telematicamente, al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale, all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Pergola, nonché alla struttura istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

Ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la presente pronuncia dovrà, altresì, essere pubblicata sul sito Internet della Amministrazione comunale secondo le modalità di legge.

Così deciso nella Camera di consiglio del 24 marzo 2021, tenuta da remoto ai sensi dell'articolo 85, e, in particolare, il comma 8-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'articolo 26-ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

Il Magistrato relatore

Cristiana Cremonesi

f.to digitalmente

Il Presidente

Antonio Contu

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria in data 25 marzo 2021

Il Direttore della Segreteria

Barbara Mecozzi

f.to digitalmente